



**11818/02/IT/def.
WP 64**

Parere 5/2002

sulla dichiarazione dei Commissari europei per la protezione dei dati alla conferenza internazionale di Cardiff (9-11 settembre 2002) sull'obbligo di conservazione sistematica dei dati di traffico delle telecomunicazioni

Approvato l'11 ottobre 2002

Il gruppo di lavoro è stato istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. Esso costituisce l'organismo consultivo indipendente dell'UE in materia di riservatezza e protezione dei dati. Le funzioni del gruppo sono stabilite dall'articolo 30 della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 14 della direttiva 97/66/CE.

La segreteria è assicurata dalla Direzione A (Funzionamento e impatto del mercato unico - Coordinamento - Protezione dei dati) della Commissione europea, Direzione generale del Mercato interno,, B-1049 Bruxelles, Belgio, Ufficio C100-6/136.
Indirizzo Internet: www.europa.eu.int/comm/privacy

IL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

istituito in virtù della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995¹,

visti gli articoli 29 e 30, paragrafi 1 (a) e 3 della direttiva,

visto il regolamento di procedura del comitato , e in particolare gli articoli 12 e 14,

considerando la dichiarazione dei Commissari europei per la protezione dei dati alla conferenza internazionale di Cardiff (9-11 settembre 2002) sull'obbligo di conservazione sistematica dei dati di traffico delle telecomunicazioni

approva incondizionatamente tale dichiarazione.

Fatto a Bruxelles, 11 ottobre 2002

Per il gruppo di lavoro

Il Presidente

Stefano RODOTÀ

¹ GUL 281 del 23/11/1995, pag. 31, disponibile presso:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/index.htm

Dichiarazione dei Commissari europei per la protezione dei dati alla conferenza internazionale di Cardiff (9-11 settembre 2002) sull'obbligo di conservazione sistematica dei dati di traffico delle telecomunicazioni

I Commissari europei per la protezione dei dati rilevano con preoccupazione che, nell'ambito del cosiddetto "terzo pilastro" dell'UE, sono state avanzate proposte che comporterebbero l'obbligo sistematico di mantenimento dei dati di traffico concernenti tutti i tipi di telecomunicazioni (ossia luogo, data, e numeri utilizzati per comunicazioni telefoniche, fax, posta elettronica, e altri usi di Internet) per un periodo di un anno o anche oltre, allo scopo di consentire la possibilità di accesso a tali dati da parte delle autorità di polizia e di sicurezza.

I Commissari europei per la protezione dei dati nutrono gravi dubbi sulla legalità e legittimità di misure di così vasta portata. Inoltre, essi desiderano richiamare l'attenzione sull'eccessivo livello dei costi di tali provvedimenti per l'industria di Internet e delle telecomunicazioni, e sull'assenza di provvedimenti siffatti negli Stati Uniti.

I Commissari europei per la protezione dei dati hanno ripetutamente sottolineato che simili provvedimenti costituirebbero un'impropria lesione dei diritti fondamentali garantiti ai cittadini dall'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, come ulteriormente specificato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (vedi parere 4/2001 del gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 istituito in virtù della direttiva 95/46/CE e Dichiarazione di Stoccolma dell'aprile 2000).

La protezione dei dati di traffico delle telecomunicazioni è adesso prevista anche dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (Gazzetta ufficiale L 201/37), in base alla quale, in linea di principio, il trattamento dei dati di traffico è consentito a fini di contabilità e di riscossione dei canoni di collegamento. Dopo lungo e approfondito dibattito, è stato deciso che il mantenimento dei dati di traffico a fini di pubblica sicurezza debba essere strettamente subordinato alle condizioni di cui all'articolo 15 (1) della direttiva, ossia, sempre e comunque, soltanto per un periodo limitato e qualora strettamente necessario, opportuno e proporzionato nell'ambito di una società democratica.

Perché i dati di traffico possano essere mantenuti in casi specifici, è quindi necessario che sussista una necessità dimostrabile in tal senso, che il periodo in cui vengono mantenuti sia più breve possibile e che tale attività venga esplicitamente regolata dalla legge, in maniera da garantire un'adeguata salvaguardia in caso di illecito accesso e qualsiasi altro abuso. L'archiviazione sistematica di tutti i tipi di dati di traffico per un periodo di un anno o più sarebbe chiaramente sproporzionata e quindi inaccettabile comunque.

I Commissari europei per la protezione dei dati si aspettano che il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 venga consultato sui provvedimenti che potrebbero emergere dalle discussioni sul "terzo pilastro" prima della loro adozione.